

Concordato preventivo

CONCORDATO SEMPLIFICATO

Omologazione: ausiliario e commissario non sono litisconsorti necessari nel reclamo

giovedì 05 febbraio 2026

di Biglia Cristina Avvocato in Milano

In tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto, per il procedimento di omologazione del concordato, dagli artt. 25 sexies, sesto comma, e 247, CCII, né l'ausiliario nominato dal Tribunale ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, il decreto che – decidendo sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto di omologazione di un concordato semplificato – aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, stante l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale e dell'ausiliario ritenuti litisconsorti necessari). Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 881/2026.

___ Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 881

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:	Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2021, n. 16562
	Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2018, n. 5273
	Cass. civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 4183
	Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2015, n. 14052
	Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2007, n. 10632
	Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 1998, n. 11604
	Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1998, n. 4800
	Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 1998, n. 11662
	Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601
	Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2025, n. 17326
	Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5161
	Cass. civ., Sez. VI-3, 17 luglio 2013, n. 17458

Cass. civ., Sez. VI-2, 11 agosto 2021, n. 22735

Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227

Cass. civ., Sez. VI-1, 3 agosto 2010, n. 18043

Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7121

Difformi: Non risultano precedenti

La vicenda

La vicenda processuale trae origine dal reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva omologato il concordato semplificato presentato dalla società N.R.E. s.r.l. in liquidazione.

La Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale e dell'ausiliario, qualificati come litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 247, comma 5, CCII, come richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6, CCII.

L'Agenzia delle Entrate (titolare di un credito di Euro 1.205.381,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva della N.R.E. s.r.l. in liquidazione di oltre 12.000.000,00 di euro) aveva fondato il reclamo sulla mancanza di correttezza e buona fede da parte della società debitrice nello svolgimento delle trattative finalizzate ad addivenire ad una composizione negoziata della crisi d'impresa e che fin dall'inizio della procedura era prevedibile che la proposta di ristrutturazione dei debiti non sarebbe mai stata accettata dalla quasi totalità dei creditori dell'impresa, stante l'esistenza di un unico asset immobiliare di valore (gravato da ipoteca in favore di una delle creditrici della N.R.E. s.r.l. in liquidazione) e l'assoluta insufficienza dell'apporto di finanza esterna a disposizione dei creditori.

La società debitrice si era costituita nel giudizio di reclamo, eccependo in via preliminare (i) l'inammissibilità del reclamo per omessa notificazione al liquidatore giudiziale e all'ausiliario e (ii) la sua improcedibilità, perché notificato oltre il termine concesso con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo.

La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il reclamo, dichiarandolo inammissibile per omessa integrazione del contraddittorio.

In particolare, la Corte capitolina ha rilevato che "(i) con l'ordinanza resa all'udienza del 5 aprile 2024, il collegio aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale (figura assimilabile a quella del curatore nell'ambito della liquidazione giudiziale) e dell'ausiliario (figura assimilabile a quella del commissario giudiziale nell'ambito del concordato preventivo), ai quali il reclamo doveva essere notificato ai sensi dell'art. 247, comma 5, CCII, come richiamato dall'art. 25-sexies, comma 6, CCII; (ii) l'Agenzia delle Entrate aveva omissso di integrare il contraddittorio e non aveva più svolto attività difensiva, non essendo comparsa alla successiva udienza del 7 giugno 2024".

Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, lamentando "Violazione/falsa applicazione dell'art. 25-sexies, comma 6, CCII, in una con l'art. 247, comma 5, CCII e con l'art. 68 cod. proc. Civ., nonché degli artt. 152, I comma, 331, I e II comma, e 348, II comma, 309 e 181, I comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ."

La Società debitrice ha resistito con controricorso.

La pronuncia

La Suprema Corte ha ritenuto fondata la relativa censura, secondo la quale né il liquidatore né l'ausiliario sono parti necessarie dei giudizi di impugnazione avverso il provvedimento di omologazione del concordato semplificato, ivi incluso il giudizio di reclamo, con la conseguenza che dall'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio formulato dalla Corte d'Appello non poteva farsi discendere l'effetto di inammissibilità dichiarata dal Collegio romano.

Inoltre, la Suprema Corte ha condiviso l'ulteriore denuncia formulata dall'Agenzia delle Entrate laddove ha sostenuto che “nessuna conseguenza poteva farsi discendere dalla mancata comparizione in udienza della parte reclamante, essendo in ogni caso tenuto il Collegio a decidere nel merito il proposto reclamo”.

La Prima Sezione civile ribalta la decisione della Corte territoriale, richiamando i consolidati principi elaborati sotto la vigenza della legge fallimentare e ritenendoli pienamente applicabili agli istituti regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, enunciando in forma chiara un principio di diritto che consente di evitare incertezze applicative e difformità di orientamenti da parte dei giudici di merito, assicurando uniformità nella gestione dei procedimenti di concordato semplificato.

Il percorso argomentativo della Corte si articola su due profili fondamentali.

In primo luogo, la Cassazione richiama la propria precedente giurisprudenza (in particolare Cass. Civ. n. 16562/2021) secondo cui il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo, non diviene parte in senso sostanziale del giudizio medesimo, conservando la posizione giuridica di organo ausiliario del giudice, al quale sono attribuite “funzioni di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso – complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori – ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio”.

Secondo gli Ermellini, il commissario non è portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio né in veste di sostituto processuale, ed è quindi privo della legittimazione a proporre reclamo.

In secondo luogo, la Corte respinge l'assimilazione operata dal giudice di merito tra il commissario liquidatore e il curatore fallimentare, sottolineando come nel fallimento il curatore acquisisca la rappresentanza del fallimento in sostituzione del debitore che perde la capacità processuale, mentre nel concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Quest'ultimo esercita funzioni di mero controllo e consulenza, quale ausiliario del giudice, senza svolgere funzioni attive di gestione.

Anche per il commissario liquidatore nominato nel concordato con cessione dei beni, la Cassazione ribadisce (richiamando Cass. Civ. n. 11601/2025 e Cass. Civ. n. 17326/2025) che la legittimazione processuale è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive, mentre il debitore mantiene sia la proprietà dei beni che la legittimazione processuale.

Premesso quindi che “né il commissario giudiziale né quello liquidatore assumevano il ruolo di parti in senso sostanziale nel giudizio di omologazione del concordato preventivo e nelle relative appendici impugnatorie”, la Suprema Corte conclude affermando che le medesime considerazioni valgono per l'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, CCII e per il commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 25-septies CCII, trattandosi di figure ausiliarie del tribunale che rivestono solo ruolo e funzioni di vigilanza e informazione dell'organo giudiziario, senza divenire parti in senso sostanziale del giudizio di omologazione.

Ne consegue che l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte

territoriale era fondato sull'erroneo presupposto della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed è quindi improduttivo di effetti, con la conseguenza che la mancata ottemperanza al medesimo non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Il principio di diritto

La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:

"In tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo previsto, per il procedimento di omologazione del concordato, dagli artt. 25 sexies, sesto comma, e 247, CCII, né l'ausiliario nominato dal tribunale ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione".

L'ordinanza in commento si colloca in un consolidato filone giurisprudenziale che può essere suddiviso in diverse direttrici argomentative.

Sulla natura di organo ausiliario del commissario giudiziale

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il commissario giudiziale nel concordato preventivo non è parte in senso sostanziale del giudizio.

Tutti i precedenti espressamente richiamati nell'ordinanza in commento (tra i quali, in principalità, Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2021, n. 16562), hanno escluso legittimazione del commissario giudiziale a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori concordatari, non rivestendo il ruolo di sostituto processuale.

A queste, si aggiungono anche risalenti pronunce che, come Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1998, n. 4800, ha sottolineato che il commissario giudiziale non svolge funzioni attive di gestione e non deve presentare il conto della gestione come il curatore, oppure che, come Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 1998, n. 11662, ha evidenziato che il commissario giudiziale non rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e consulenza quale ausiliario del giudice.

Sulla distinzione tra commissario giudiziale e curatore fallimentare

Anche sotto questo secondo profilo, la Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo il quale il commissario giudiziale "non rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e di consulenza, quale ausiliario del giudice, vigilando sull'esecuzione del concordato. Il commissario, dunque né prima né dopo l'omologazione svolge funzioni attive di gestione con la conseguenza che egli non deve e non può "presentare al giudice il conto della gestione" come la legge richiede per il curatore (art. 116 L.F. (così Cass. n. 4800/1998)).

La Corte cita, poi, un suo pronunciamento (Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601, confermato da Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2025, n. 17326), con il quale ha recentemente chiarito che in caso di concordato preventivo con cessione dei beni la legittimazione processuale del commissario liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive, mentre il debitore mantiene la proprietà dei beni e la legittimazione processuale.

Come riflessione sul tema, occorre chiedersi, però, se escludere del tutto la necessità di coinvolgimento dell'ausiliario e del commissario liquidatore potrebbe comportare il rischio che il giudice del reclamo non disponga di tutte le informazioni necessarie per decidere.

Tuttavia, tale problematica potrebbe essere superata attraverso l'utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio e la possibilità di disporre l'intervento facoltativo di tali soggetti.

Sulla improduttività dell'ordine di integrazione del contraddittorio erroneamente disposto

La conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte in punto di erroneità dell'ordine di

integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte capitolina, con l'ulteriore conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso è irrilevante, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, è anch'essa supportata da un granitico orientamento di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5161, che ha affermato che l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto sull'erroneo presupposto della sussistenza di un litisconsorzio necessario è improduttivo di effetti e la mancata ottemperanza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione; Cass. civ., Sez. VI-3, 17 luglio 2013, n. 17458, che ha confermato il principio per cui l'ordine di integrazione del contraddittorio fondato sull'erronea sussistenza di un litisconsorzio necessario non produce effetti; Cass. civ., Sez. VI-2, 11 agosto 2021, n. 22735, secondo la quale l'irrelevanza della mancata ottemperanza ad un ordine di integrazione del contraddittorio erroneamente disposto).

Sul giudizio di reclamo in assenza del reclamante

Come accennato supra, la Suprema Corte affronta anche la questione sollevata dalla ricorrente con riferimento agli effetti della mancata comparizione del reclamante, circostanza che la Corte capitolina ha ritenuto di censurare anche sotto il profilo di aver causato impedimento a decidere nel merito.

Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che “con particolare riferimento al reclamo ex art. 18 L.F., questa Corte è venuta affermando il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere”.

Anche sotto questo profilo, la pronuncia in commento invoca una serie di precedenti oramai consolidati (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2020, n. 7121).

Così, Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2012, n. 8227, che ha stabilito che in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza, il giudice deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di improcedibilità.

Ancora, Cass. civ., Sez. VI-1, 3 agosto 2010, n. 18043, dove viene affermato che verificata la regolarità della notificazione, il giudice deve decidere il reclamo nel merito anche in assenza del reclamante.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza n. 881/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione civile rappresenta un importante contributo alla definizione del regime processuale del concordato semplificato, assicurando continuità con i principi elaborati sotto la vigenza della legge fallimentare e adattandoli alle peculiarità della nuova disciplina codicistica.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte appare equilibrata e rispettosa della natura giuridica delle diverse figure previste dal Codice della crisi, evitando indebite assimilazioni e garantendo al contempo l'effettività della tutela giurisdizionale dei creditori.

L'affermazione del principio secondo cui l'ausiliario e il commissario liquidatore non sono litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo contribuisce alla semplificazione processuale e alla certezza dei rapporti giuridici, elementi essenziali per il corretto funzionamento degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

Resta da verificare se la giurisprudenza di merito si uniformerà tempestivamente al principio di diritto affermato dalla Cassazione, evitando la reiterazione di declaratorie di inammissibilità fondate sull'erroneo presupposto della sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti degli organi ausiliari della procedura.

Riferimenti normativi:

Art. 25 sexiesCCII

